CODICE ETICO E DI CONDOTTA
PATTO GUIDO PER L'ITALIA



Articolo 1 - Ambito di Applicazione e Vincolatività

1. Il presente Codice Etico e di Condotta, in attuazione dell'Articolo 8 dello Statuto, traduce i valori fondanti del Partito in regole di comportamento pratiche, cogenti e sanzionabili.

2. Le disposizioni si applicano obbligatoriamente a tutti i soci (iscritti a partire dai 16 anni compiuti), ai membri degli organi nazionali, regionali e locali, ai parlamentari nazionali ed europei, agli amministratori eletti nelle istituzioni pubbliche a ogni livello e a chiunque agisca in nome, per conto o sotto il simbolo del *Patto Guido per l'Italia*.

Articolo 2 - Condotta dei Rappresentanti Eletti e dei Dirigenti

1. Chiunque ricopra una carica interna o sia eletto nelle istituzioni pubbliche sotto il simbolo del Partito deve agire con lealtà, correttezza, disciplina ed elevato senso di responsabilità istituzionale, preservando l'onore, il decoro e la reputazione del movimento.

2. È fatto divieto assoluto ai dirigenti e ai portavoce in carica di utilizzare i canali di comunicazione ufficiali del Partito (sito web, social media ufficiali, mailing list nazionali o territoriali) per scopi promozionali personali o per avvantaggiare la propria posizione durante le campagne elettorali interne (Art. 56c dello Statuto).

3. Nelle competizioni interne ed esterne, la comunicazione politica deve basarsi sulla veridicità dei fatti, sulla correttezza e sul rispetto reciproco. Sono tassativamente vietati lo spam massivo, le molestie digitali, la diffusione di fake news e qualsiasi forma di denigrazione o diffamazione mediatica.

Articolo 3 - Prevenzione dei Conflitti di Interesse e Trasparenza

1. In conformità con il divieto di condizionamento esterno, è severamente vietato sollecitare o accettare finanziamenti, contributi materiali, benefit o vantaggi di qualsiasi natura da persone giuridiche, soggetti esterni al Partito o gruppi d'interesse economico volti a influenzare l'indirizzo politico, le votazioni o le nomine interne ed esterne (Art. 56b dello Statuto).

2. I candidati alle elezioni interne ed esterne si impegnano a contenere le proprie spese elettorali entro i tetti massimi simbolici definiti dai regolamenti interni, garantendo pari opportunità di accesso alle cariche (Art. 3 e Art. 56b dello Statuto).

3. I membri degli organi di garanzia (Collegio dei Probiviri e Comitato di Garanzia) hanno l'obbligo tassativo di astenersi in caso di potenziale o manifesto conflitto di interessi, secondo le stringenti cause di ricusazione previste dal Regolamento di Giustizia Interna (Artt. 35, 36 e 69).

Articolo 4 - Correttezza Amministrativa e Vincolo di Doppia Firma

1. La gestione finanziaria, patrimoniale e contabile del Partito, sia a livello nazionale che territoriale, deve essere improntata alla massima prudenza, trasparenza e tracciabilità, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e il contenimento dei rischi economico-giuridici (Art. 4 e Art. 60 dello Statuto).

2. Al fine di prevenire arbitrii, spese incongrue o usi distorti dei fondi comuni, si applica rigorosamente la regola della doppia autorizzazione e della firma congiunta (Art. 60 dello Statuto):

1. **A livello nazionale:** Ogni spesa, obbligazione o contratto superiore alla soglia ordinaria richiede la firma congiunta dell'Amministratore Nazionale e del Presidente.
2. **A livello territoriale:** Ogni sede locale (Regionale, Provinciale/Metropolitana, Comunale/Circoscrizionale) deve registrare 3 (tre) gestori finanziari. Qualsiasi movimento bancario, pagamento o spesa locale richiede la validazione congiunta (firma binaria) di almeno due di questi firmatari.

3. L'inosservanza delle regole di firma, l'elusione dei controlli o la creazione di debiti e obbligazioni finanziarie non autorizzate comporta la nullità degli atti interni e la diretta, esclusiva responsabilità personale, civile e amministrativa dell'autore, oltre all'immediata attivazione del procedimento disciplinare e all'eventuale commissariamento della sede locale (Art. 38 e Art. 62 dello Statuto).

Articolo 5 - Doveri Economici e Disciplina della Morosità

1. Gli eletti nelle istituzioni pubbliche sotto il simbolo del Partito hanno il dovere etico, civico e statutario di sostenere economicamente le attività del movimento tramite il versamento tempestivo dei contributi obbligatori prefissati dagli organi competenti (Art. 61 dello Statuto).

2. Il mancato versamento del contributo dovuto per oltre 3 (tre) mesi consecutivi costituisce grave infrazione etica e violazione del patto associativo. Essa comporta la decadenza automatica e immediata da ogni incarico o ruolo interno al Partito, nonché l'ineggibilità assoluta a future tornate elettorali interne ed esterne (Art. 61b dello Statuto).

Articolo 6 - Digitalizzazione, Privacy e Tutela dei Minori

1. I soci e i dirigenti sono tenuti a utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica nazionale centrale e i sistemi telematici certificati del Partito per le procedure di tesseramento, votazione e comunicazione ufficiale, tutelandone l'integrità e la sicurezza tecnologica (Artt. 11, 15 e 46 dello Statuto).

2. Il trattamento dei dati personali degli iscritti, degli elettori e dei simpatizzanti deve avvenire tramite infrastrutture protette da crittografia e nel rispetto rigoroso del RGPD europeo (Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale. È severamente vietata l'appropriazione, la copia, la cessione a terzi o l'uso non autorizzato delle banche dati centralizzate da parte delle sedi locali o dei singoli esponenti.

3. Nel pieno rispetto della tutela dei minori (soci di età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti, iscritti previo consenso genitoriale ai sensi dell'Art. 47 dello Statuto), i dirigenti vigilano affinché tali soci partecipino attivamente alla vita democratica e giovanile del movimento senza che vengano loro assegnate deleghe finanziarie, responsabilità patrimoniali o titolarità di firme bancarie fino al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 7 - Procedimento Disciplinare, Clausola Compromissoria e Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente Codice Etico avvia l'azione disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri (organo giurisdizionale di primo grado), attivabile d'ufficio, su segnalazione degli organi dirigenti o su ricorso dei soci (Art. 35 e Art. 70 dello Statuto). In ogni fase del procedimento sono garantiti i principi costituzionali del giusto processo: il diritto di difesa, l'accesso totale agli atti e il principio del contraddittorio.

2. Le sanzioni applicabili sono rigorosamente proporzionali alla gravità dell'infrazione commessa e alla ricorrenza di eventuali recidive:

1. **Richiamo scritto** (per lievi mancanze procedurali o comportamentali).
2. **Sospensione temporanea** dallo status di socio e dalle cariche (per infrazioni di media gravità o in via cautelare d'urgenza).
3. **Espulsione definitiva dal Partito** (per gravissime violazioni dei valori fondanti, condanne penali ostative o danni reputazionali irreparabili), deliberata a maggioranza qualificata dei Probiviri.

3. **Clausola Compromissoria:** Tutti gli iscritti, all'atto del tesseramento, accettano la giurisdizione interna e domestica del Partito. È fatto obbligo etico, civile e statutario di esaurire tutti i gradi di ricorso interni (Collegio dei Probiviri in primo grado e Comitato di Garanzia in sede di appello definitivo) prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria (Art. 71 dello Statuto). La violazione di questo principio e il ricorso immediato alla giustizia esterna comportano la decadenza automatica, immediata e irrevocabile dallo status di socio.